



CODICE CIVILE

Art. 541 c.c.

Concorso di figli legittimi e naturali

Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue meta' della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

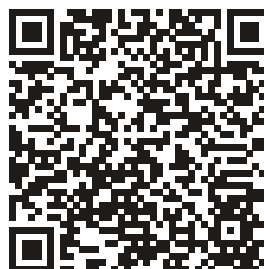
Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	I — Disposizioni generali sulle successioni
Capo	X — Dei legittimari
Sezione	I — Dei diritti riservati ai legittimari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-541-concorso-di-figli-legittimi-e-naturali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it